



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna

tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

ORIGINALE

Reg. delibere n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore **19:00** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass			
Guadin Maria Luisa	Presente	Tabaro Michele	Presente
Giordani Vittorio	Presente	Faltracco Marika	Presente
Pressi Luca	Presente	Bello Edoardo	Presente
Bonomo Emilio	Presente	Fattori Sonia	Presente
Cunico Massimo	Presente	Nordera Valentino	Presente
Menini Rinaldo	Presente		

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott. Di Marco Massimo

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:

“Il Comune deve procedere alla copertura integrale della quota complessiva di spesa per l’anno 2026 relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 6 del 19.05.2026.

Poiché il Comune non è attualmente in grado di avvalersi di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze, trova applicazione il sistema presuntivo previsto dalla normativa vigente, basato sui coefficienti individuati dal legislatore e dalle linee guida elaborate da enti tecnici quali ARPAV, con applicazione dei coefficienti minimi consentiti.

Le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2026 sono stabilite come segue:

- 1^ rata entro il 30/06/2026;
 - 2^ rata entro il 31/12/2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026.

La tassa rifiuti, oltre ad essere soggetta al tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%, è altresì soggetta alle componenti perequative introdotte da ARERA.

In particolare trovano applicazione:

- la componente perequativa “UR1,a”, pari ad Euro 0,10 per utenza/anno, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- la componente perequativa “UR2,a”, pari ad Euro 1,50 per utenza/anno, finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in presenza di eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente perequativa “UR3”, introdotta da ARERA con deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 e successivamente disciplinata dalla deliberazione ARERA del 25 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif, finalizzata al finanziamento del c.d. “Bonus Sociale Rifiuti” a favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate.

Il Bonus Sociale Rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI riconosciuta automaticamente agli utenti domestici aventi diritto, secondo le modalità applicative disciplinate dal “*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*” approvato da ARERA.

Si precisa inoltre che agli utenti domestici aventi diritto alla riduzione del 25% della TARI riferita all’annualità 2025 e in regola con i pagamenti, il beneficio sarà riconosciuto direttamente negli avvisi di pagamento TARI emessi nell’anno 2026, secondo le modalità operative stabilite da ARERA. Per gli utenti che presentano invece posizioni debitorie, il beneficio sarà subordinato alla regolarizzazione della propria posizione tributaria entro 40 giorni dal ricevimento del sollecito emesso dal Comune; decorso inutilmente tale termine, l’Ente procederà a trattenere le somme spettanti a titolo di bonus sociale TARI a compensazione delle somme dovute.

Si sottopone, pertanto, al Consiglio Comunale l’approvazione della proposta di deliberazione.”

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri:

Il Consigliere Bello Edoardo della lista “Insieme per Cazzano Bello Sindaco” chiede come mai il

coefficiente non è mai cambiato. Inoltre segnala il problema dei domiciliatari che non pagano la Tari. Chiede inoltre se le tariffe potranno essere modificate dal Consiglio di Bacino.

Il Sindaco risponde che dipenderà dai costi. Relativamente ai domiciliatari procederà l'ufficio tributi a fare gli accertamenti mentre per quanto riguarda le tariffe, queste dipenderanno dai costi del servizio.

Esaurita la discussione.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Cazzano di Tramigna le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Bacino “Verona Nord” n. 6 del 19.05.2026 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2026-2029 il quale espone per l'anno 2026 per il Comune di Cazzano di Tramigna un costo complessivo di Euro 210.519,00;

- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si ha preso atto della suddetta approvazione del PEF per gli anni 2026-2029;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19.04.2023;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata*

ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*” della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: “*Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€ 213.887,00 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 759,00 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 2.609,00 =
Totale gettito TARI	€ 210.519,00

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 6 del 19.05.2026, tra utenze domestiche e non domestiche in base a costi per tipo utenza, come segue:

- 92,13% a carico delle utenze domestiche;
- 7,87% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che:

- ✓ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- ✓ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ✓ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ✓ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ribadito pertanto quanto già espresso con le motivazioni T.A.R.I. delle deliberazioni degli anni precedenti, ossia relativamente al sistema presuntivo di cui D.P.R. 158/99 per cui il **Comune non è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione puntuale che registri la quantità di rifiuti conferiti dai singoli Utenti sicché, alla luce di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99, viene applicato un sistema presuntivo basato sulle tabelle indicate dallo stesso Legislatore, e anche da Enti specialistici come l'A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), scegliendo, comunque ed esclusivamente i coefficienti minimi come di seguito riportato:**

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka (min. DPR 158/99)	Coefficiente proporzionale di produttività Kb (min. ARPAV)
1	0,84	0,48
2	0,98	1,02
3	1,08	1,33
4	1,16	1,46
5	1,24	1,33
6 o più	1,30	1,77

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Kc (min. DPR 158/99)	Kd (min. DPR 158/99)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,20
3	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
4	Case di cura e riposo	1,00	8,20
5	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
6	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
7	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
8	Negozi particolari quali filatelia ecc.	0,60	4,92
9	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,09	8,95
10	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	45,67
12	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
13	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella delibera di Consiglio Comunale in data odierna;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento in base a quanto previsto dall'art. 24 del regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.04.2023;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30/06/2026;
- seconda rata: 31/12/2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale*

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull'importo del tributo, nella misura del 5% determinato con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996 e poi sempre confermato;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e

che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Con voti favorevoli n. 8; astenuti n. 1 (Consigliere: Nordera Valentino del "Gruppo Autonomo"); contrari n. 2 (Consiglieri: Bello Edoardo e Fattori Sonia della lista "Insieme per Cazzano Bello Sindaco"); espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire per l'anno 2026 alle utenze domestiche la seguente tariffa, in relazione al numero dei componenti:

UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka (min. DPR 158/99)	Coefficiente proporzionale di produttività Kb (min. ARPAV)	Quota fissa della tariffa (€/mq)	Quota variabile della tariffa (€/Utenza)
1	0,84	0,48	0,347961	98,442830
2	0,98	1,02	0,405955	209,191014
3	1,08	1,33	0,447378	272,768675
4	1,16	1,46	0,480518	299,430275
5	1,24	1,33	0,513657	272,768675

6 o più	1,30	1,77	0,538511	363,007936
---------	------	------	----------	------------

3) Di stabilire per l'anno 2025, alle **utenze non domestiche** le tariffe riportate come segue:

UTENZE NON DOMESTICHE					
N°	DESCRIZIONE	Kc (min. DPR 158/99)	Kd (min. DPR 158/99)	Quota Fissa (€/Mq)	Quota Variabile (€/Mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,140074	0,354498
2	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,20	0,178595	0,453930
3	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76	0,332677	0,838690
4	Case di cura e riposo	1,00	8,20	0,350186	0,886245
5	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	0,374699	0,948930
6	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15	0,346684	0,880841
7	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08	0,388707	0,981354
8	Negozi particolari quali filatelia ecc.	0,60	4,92	0,210111	0,531747
9	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,90	8,95	0,381703	0,967304
10	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50	0,192602	0,486354
11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	45,67	1,950539	4,935952
12	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,386738	3,506072
13	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55	0,707376	1,788702

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30.06.2026
- seconda rata: 31.12.2026

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.06.2026

- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione;

Con voti favorevoli n. 8; astenuti n. 1 (Consigliere: Nordera Valentino del “Gruppo Autonomo”); contrari n. 2 (Consiglieri: Bello Edoardo e Fattori Sonia della lista “Insieme per Cazzano Bello Sindaco”); espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi, dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Maria Luisa Guadin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Di Marco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)